

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

Visto l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 494 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in euro 6.760.590.365 per l'anno 2025, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

Visto l'articolo 1, comma 449, lettere dalla a) alla d-quater), lettera d-septies), e lettere dalla d-novies) alla d-duodecies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 495 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dall'articolo 1, comma 753 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, in base al quale il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448, per l'anno 2025, è:

- a) ripartito, quanto a euro 3.753.279.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
- c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione

tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinato in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, modificato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;

d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma – pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente eventualmente rettificato – variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo;

d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;

d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da *a*) a *d-bis*) presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo precedente è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse è destinata all'incremento del correttivo di cui alla lettera *d-bis*);

d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 380 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025, 672 milioni di euro nel 2026, 728 milioni di euro nel 2027, 784 milioni di euro nel 2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016;

d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018;

d-*novies*) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido;

d-*decies*) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;

d-undecies) destinato, a decorrere dall'anno 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione "Servizi sociali";

d-duodecies) a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 75.996.252 per effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

Visto l'articolo 1, comma 839, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale stabilisce che la lettera *c*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto l'articolo 1, comma 450, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale stabilisce che: "Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4 per cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse accantonate";

Visto l'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto l'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

Visto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 783, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e che restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale;

Considerato, pertanto, che la quota del Fondo di solidarietà comunale da ripartire con il presente provvedimento è pari a 6.760.590.365;

Vista la nota di aggiornamento della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2025 approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 17 settembre 2024, con modificazioni apportate nella seduta del 1° ottobre 2024;

Considerata la metodologia di neutralizzazione della componente "raccolta e smaltimento rifiuti" nel calcolo del Fondo di solidarietà comunale approvata nella seduta del 13 ottobre 2020 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;

Vista la nota tecnica concernente l'adozione della stima della capacità fiscale per l'anno 2025 dei comuni delle regioni a statuto ordinario, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 17 settembre 2024, con modificazioni apportate nella seduta del 1° ottobre 2024;

Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 1° ottobre 2024 espresso sulla nota metodologica che descrive i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025;

Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali il 28 novembre 2024, ai sensi del comma 451 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

DECRETA:

Articolo 1

Composizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025

1. Per l'anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è composto:

- a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro, di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
- b) dalla quota di cui all'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000, al netto della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;
- c) dalla quota di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;
- d) dalla quota di cui l'articolo 1, comma 449, lettera d-ter), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a euro 5.500.000;
- e) dalla quota di cui l'articolo 1, comma 449, lettera d-quater), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 560.000.000;
- f) dalla quota di cui l'articolo 1, comma 449, lettera d-septies), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 1.077.000.
- 2. Per l'anno 2025 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera a) è prededotto il contributo, sino all'importo di euro 64.740.376,50, destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 449, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 2

Determinazione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025.

- 1. Il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025, di cui all'articolo 1, comma 1, compresa la quota proveniente di cui all'articolo 7, comma 2 del presente decreto, è stabilito nel complessivo importo di euro 6.760.590.368 al netto di euro 301.856.585,05 derivanti dall'ulteriore quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei comuni di cui all'articolo 7, comma 4, di cui euro 250.000.000 già iscritti in bilancio sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e la restante quota da riassegnare al medesimo capitolo di bilancio, previo versamento all'entrata delle somme recuperate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 129 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.
- 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed ai fini della formazione del Fondo di solidarietà comunale, l'Agenzia delle entrate Struttura di gestione versa al capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'IMU di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna pari, complessivamente, a euro 2.768.416.596,61 euro, determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito dell'IMU valide per l'anno 2015, come comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il valore relativo a ciascun comune è indicato nell'allegato 1 al presente decreto.

Articolo 3

Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025 per i comuni delle regioni a statuto ordinario

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2025 ai comuni delle regioni a statuto ordinario è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024 come definito dal decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2024. Il valore di cui al periodo precedente è rettificato degli importi derivanti dagli effetti a regime delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2024, mediante l'utilizzo dell'accantonamento di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 13 giugno 2023.

- 2. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il settantacinque per cento della quota del Fondo di solidarietà comunale relativa, per l'anno 2025, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del presente articolo, è accantonato e redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali, ed i fabbisogni standard, entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 17 settembre 2024, e assoggettati alla metodologia di esclusione della componente "raccolta e smaltimento rifiuti" decisa nella seduta della medesima Commissione del 13 ottobre 2020. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale 2025 la capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata nella misura dell'ottanta per cento.
- 3. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui al comma 2 è riportato nell'allegato 2 (colonna 5).

Articolo 4

Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025 per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna.

- 1. Il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025 per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024, come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2024. Il valore di cui al periodo precedente è rettificato degli importi derivanti dagli effetti a regime delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2024, mediante l'utilizzo dell'accantonamento di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2023.
- 2. Per i singoli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna il valore di riferimento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato 2 (colonna 4).

Articolo 5

Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) con attribuzione della quota del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 2.

1. La quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), pari a 3.753.279.000 euro, al netto della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI, congiuntamente alla quota di cui all'articolo 1, comma 2, di euro 64.740.376,50 destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016 sono ripartite tra i comuni delle Regioni a Statuto Ordinario e tra i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna secondo gli importi di cui all'allegato 2 (colonne da 6 a 10).

- 2. L'allegato 2 (colonna 12) riporta la somma dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del risultato delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle assegnazioni per correzioni puntuali (allegato 2, colonna 11). A tale importo, che viene riportato nell'allegato 3 (colonna 1), si applica il correttivo di cui all' art. 1, comma 450 della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 2).
- 3. L'importo risultante dall'applicazione dei commi 1 e 2 è rettificato con l'applicazione del correttivo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-bis) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 3).
- 4. Per i comuni fino a 5.000 abitanti l'importo risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 3 è rettificato con l'applicazione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-ter) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 4).
- 5. L'importo risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 4 è incrementato della dotazione di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-quater) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 5).
- 6. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il valore totale risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 5 è riportato distintamente nell'allegato 3 (colonna 6).

Articolo 6

Accantonamento per l'anno 2025

- 1. Per l'anno 2025 è costituito un accantonamento di euro 7.000.000 sul Fondo di solidarietà comunale.
- 2. L'accantonamento è destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
- 3. La quota da imputare ai singoli comuni ai fini dell'accantonamento è calcolata per ciascun comune in modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2025, di cui all'articolo 3, comma 1 ed all'articolo 4, comma 1.
- 4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le rettifiche di cui ai commi 2 e 3 decorrono dall'anno 2025 e la quota disponibile dell'accantonamento non utilizzato di cui al comma 1 è destinato all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 7

Determinazione della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025 relativa ai singoli comuni

1. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, la somma algebrica del valore di cui all'allegato 3, (colonna 6) è riportato nell'allegato 4 (colonna 1).

- 2. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base al comma 1 sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'articolo 6, i cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4 (colonna 2).
- 3. Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, (colonne 1 e 2) determina per i singoli comuni l'importo spettante per l'anno 2025 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, riportato nell'allegato 4 (colonna 3).
- 4. Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4 (colonne 1 e 2) determina per i singoli comuni un'ulteriore quota di imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta per l'anno 2025 a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, il cui importo è riportato nell'allegato 4, (colonna 4). In tal caso l'Agenzia delle entrate Struttura di gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari al predetto importo.
- 5. Ove l'Agenzia delle entrate Struttura di gestione non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2025 l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.

Articolo 8

Compensazioni finanziarie per l'anno 2025

1. Per l'anno 2025 sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli comuni risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, sono applicate le detrazioni conseguenti all'applicazione dell'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 9

Erogazioni di risorse per l'anno 2025

1. Per l'anno 2025, il Ministero dell'interno, Direzione Centrale per la finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale in base all'articolo 7, al netto delle detrazioni di cui all'articolo 8, in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2025, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarietà comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 10

Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate

1. Per l'anno 2025 gli importi dovuti dai singoli comuni, come indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4 (colonna 4), o derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 sono comunicati dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione è effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16 dicembre 2025. Gli importi recuperati dall'Agenzia

delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica quanto previsto dall'articolo 2 del presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2025

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato Mantovano

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti Il Ministro dell'Interno Piantedosi